

Ora io credo che, mentre, dall'un canto, sia necessaria, una sanzione della legge, dall'altra parte sia pure bene, prima di promuovere l'azione penale o di trarre queste persone sul banco degli accusati, far precedere un giudizio, dirò così, preliminare, in via amministrativa, pel quale si riconosca, anche, riguardo alle condizioni speciali della Cassa, se debba, o no aver luogo il procedimento penale, il quale potrebbe mandare in iscompiglio tutta quanta l'amministrazione di una Cassa; o, offendendo le persone dabbene, potrebbe far sì, in certe località, che non si trovasse più nessuna persona onesta la quale volesse fare l'amministratore ed esporsi ai pericoli ai quali altri si è esposto.

Il Ministero quindi può e deve, a parer mio, accertata la contravvenzione, vedere, se sia il caso o no di promuovere un giudizio per applicare le pene pecuniarie.

Io ho voluto nel mio emendamento scolpire appunto questa idea; io vorrei, per esempio, che nel caso in cui un bilancio non si faccia nei 60 giorni, ma in 61 o 62, non possa il giudice da per sé promuovere l'azione giudiziaria ed applicare la pena, ma debba invece aspettare che l'autorità amministrativa, la quale invigila sull'andamento di queste Casse, abbia esaminato innanzi tutto se sia davvero opportuno di fare questo procedimento.

L'articolo 30 quale è formulato, potrebbe anche prestarsi a questa interpretazione, che cioè accertata la contravvenzione dal Ministero, il giudice debba applicare la pena.

« Il ministro di agricoltura e commercio, così infatti dice l'articolo, accertate le contravvenzioni, ne farà denuncia all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene, ecc. »

Così verremmo quasi ad avere le due autorità, il giudice del fatto ed il giudice del diritto. Ciò forse non era nè nell'intendimenti del Ministero che propose, nè della Commissione che accettò l'articolo. Ma certo si è che la dizione dell'articolo quale si trova ora sottoposto alla Camera, potrebbe portare a questa conclusione che il giudice, dal Ministero accertata la contravvenzione, debba applicare la pena. La formola che ho proposto tende a stabilire bene il concetto che non si possa e non si debba altrimenti procedere se non dopo denuncia del Ministero, il quale ha il compito speciale di far camminare regolarmente le Casse di risparmio; e che, in pari tempo sia libero il giudice di valutare tutte quelle circostanze le quali possono portare ad un'assolutoria a vantaggio dell'uno o dell'altro degli imputati. Queste sono le

ragioni per le quali credo che si raccomandi alla Camera il mio emendamento.

Mi riservo di rispondere nel caso che altri parli contro l'emendamento stesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine.

Carmine, relatore. La Commissione dichiara di essere perfettamente d'accordo coll'onorevole Gianolio nei concetti da lui svolti; accetta quindi la nuova formola dell'articolo da lui proposto.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io non ho nessuna difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Gianolio, la quale chiarisce meglio il concetto che era accennato nell'articolo nostro. Forse l'applicazione dell'articolo senza alcun commento avrebbe potuto dar luogo a quegli inconvenienti accennati dall'onorevole Gianolio; ma certo il concetto mio nel proporlo fu quello di premettere al giudizio del magistrato il giudizio dell'amministrazione, appunto perchè la amministrazione può e deve tener conto dei criteri di opportunità e di convenienza, dei quali l'autorità giudiziaria deve fare a meno. Ora trovando meglio delineato questo concetto nella redazione dell'onorevole Gianolio, non ho difficoltà di accettarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. L'emendamento dell'onorevole Gianolio risparmia a me la presentazione di un altro emendamento poichè il concetto da me svolto, in occasione della discussione del precedente articolo, era precisamente quello sostenuto dall'onorevole Gianolio. Soltanto vorrei che, per il pagamento delle multe, si adottasse il sistema che già è in vigore per casi maggiormente importanti, per le contravvenzioni alle leggi di finanza, per le quali spesse volte si fa a meno del procedimento giudiziario, quando la parte volontariamente si offre a pagare la multa.

E perciò non occorre una disposizione speciale di legge. Basterebbe dar facoltà al Governo di disporre, nel regolamento, il sistema da seguirsi nell'applicazione delle multe.

Io ricordo, a questo proposito, la discussione che, in questa Camera, si fece, ed alla quale ebbi l'onore di prender parte, sulla legge per la perequazione fondiaria. Allora fu fatta la proposta che, nei casi nei quali si dovessero applicare delle multe ai membri delle Commissioni censuarie, queste fossero applicate in via amministrativa; ma l'onorevole ministro delle finanze non accettò